

ALLEGATO "G" REPERTORIO N. 52.941 RACCOLTA N. 23.180

COSEV SERVIZI S.P.A.

Capo I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - RECESSO E SOGGEZIONE

AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Articolo 1

(Denominazione)

1.1 E' costituita ai sensi dell'articolo 15 del D. lgs 23 maggio 2000 n. 164 e dell'articolo 115 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni - nonché del Libro V, Titolo V, Capo V, del codice civile, una società per azioni denominata "COSEV SERVIZI S.p.A." a totale controllo pubblico. La società è costituita per trasformazione dell'azienda speciale consortile denominata "Consorzio Servizi Vibrata - COSEV", nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e nazionale in materia di controllo analogo congiunto secondo il modello della società "in house" di cui ai dd.lgss. 50/2016 e 175/2016 e successive modifiche e integrazioni.

La società è soggetta all'indirizzo e controllo analogo congiunto degli enti pubblici soci. Per tutta la durata della società l'intero capitale sociale dovrà essere appartenente ai comuni soci ed eventualmente anche ad altri enti locali o (sussistendo l'unanimità di detti soci pubblici) ad altri enti

pubblici economici o ad altre società in house.

Resta salva, in via eccezionale e nei limiti della direttiva 2014/24 UE - art. 12, par. 1, lettere a), b) e c), e se la legge nazionale lo consente, nonché previa apposita deliberazione assembleare, di consentire la partecipazione al capitale sociale di operatori economici privati sempreché tale partecipazione non comporti alcun potere di controllo o di veto né conferisca un'influenza determinante nelle decisioni della società.

1.2 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

1.3 Si applicano alla società le leggi speciali che prevedono l'applicazione del controllo societario oltre a quelle del controllo analogo congiunto.

Articolo 2

(Oggetto)

"2.1 La società ha per oggetto la costruzione, la gestione delle opere e degli impianti realizzati per la distribuzione del servizio gas naturale e gas propano liquido nei Comuni aderenti soci e, ai sensi di legge, l'attività di vendita e commercializzazione di gas propano liquido quale attività in libero mercato. La società potrà gestire altresì i servizi di interesse comune nel seguito riportati.

2.1.1 La realizzazione e la gestione dei servizi attinenti ad

opere ed infrastrutture, primarie e secondarie, di pubblico interesse, che i Comuni soci intendono affidare, in conformità ai principi fissati nel presente statuto.

2.1.2 La gestione di tutti gli altri servizi comunali, a rilevanza economica ed imprenditoriale, affidati con atto deliberativo dei Comuni e recepiti con deliberazione dell'assemblea; in tale ipotesi, ove occorra, verranno apportate anche le modifiche od integrazioni allo statuto.

2.1.3 L'attività di accertamento, di liquidazione e di riscossione dei tributi di spettanza dei Comuni soci con possibilità, ai sensi di legge, di esercizio delle predette attività anche nei confronti dei Comuni non soci e di terzi, con l'acquisizione dei relativi strumenti informatici per la gestione (hardware, software, sito web).

2.1.4 - Lo studio, la progettazione, la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione distribuzione e gestione di calore, energia elettrica e di ogni altro tipo di energia;

2.1.5 - Lo svolgimento, ai sensi di legge, verso altre imprese ed enti di attività riguardanti la consulenza e l'assistenza tecnica, amministrativa, gestionale, di progettazione e studi di fattibilità e di direzione lavori, che siano riconducibili esclusivamente alle attività inerenti il servizio pubblico di distribuzione gas naturale e gas propano liquido (come definiti dalla competente Autorità per l'energia elettrica e il gas ora "Agenzia di Regolazione Energia Reti e Ambiente

A.R.E.R.A."), con esclusione dei servizi cosiddetti "post-contatore".

2.2 Per quanto strumentale ai propri fini istituzionali, l'organo amministrativo, su propria proposta e previa autorizzazione dell'assemblea, ai sensi di legge, può assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, società consortili, consorzi, associazioni e fondazioni, così come potrà attivare o aderire ad associazioni in partecipazione, associazioni temporanee d'impresa, riunioni temporanee d'impresa, gruppi economici d'interesse europeo, affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse.

2.3 La società, ai sensi di legge, può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale che non le sia impedita dalle vigenti leggi.

2.4 La società può sviluppare le proprie attività ai sensi del d. lgs. 267/2000, del d.lgs. 50/2016 e del d.lgs. 175/2016, e successive modificazioni, così come potrà assumere con gara ad evidenza pubblica gli stessi servizi pubblici locali, loro segmenti o fasi, attività complementari ed opere connesse, ai sensi di legge, da parte di terzi enti pubblici e privati.

2.5 Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la società potrà, ai sensi di legge, concedere finanziamenti a società controllate, collegate, o parteci-

pate.

2.6 La società potrà, ai sensi di legge, procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire e agevolare l'attività e lo sviluppo di società, enti, imprese, consorzi e associazioni, fondazioni, in cui partecipa ed è interessata, ivi compresa la concessione in locazione di beni immobili o la prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore di società controllate, collegate o partecipate, o a favore anche di terzi; la prestazione, a beneficio dei medesimi destinatari, di servizi attinenti alla realizzazione di programmi e progetti nel campo inerente la propria attività; l'effettuazione di servizi di consulenza, assistenza tecnica e costruzione relativamente agli impianti ed opere di cui ai propri servizi pubblici locali. La società inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso, può compiere ogni qualsivoglia atto ed operazione, ivi compresi (ai sensi di legge) atti di beneficenza e liberalità, ritenuti dal consiglio di amministrazione non incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale.

2.7 La società potrà, ai sensi di legge, concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale e/o a

garanzia di terzi, escluse comunque operazioni riconducibili all'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa. Essa non potrà comunque esercitare: la raccolta del risparmio tra il pubblico in osservanza della l. 141/1938 e dell'esercizio delle attività riservate dal d. lgs. 58/1998; l'attività di locazione finanziaria e di intermediazione finanziaria di cui all'articolo 1, d. lgs. 143/1991 convertito nella l. 197/1991; attività di carattere finanziario nei confronti del pubblico né di erogazione di credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci e ciò ai sensi dell'articolo 4, comma 2, d. lgs. 143/1991, convertito nella l. 197/1991 o successiva legislazione in materia.

2.8 Ai sensi di legge, i rapporti tra la società e gli azionisti locali sono disciplinati da appositi contratti di servizio.

2.9 La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci e relativi utenti per oltre l'80% (ottanta per cento) dei ricavi annui complessivi (classi A1 e A5 di conto economico, art. 2425 codice civile).

2.10 La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite dei ricavi istituzionali è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, fermo restando ogni altro obbligo di legge.

2.11 La società può sviluppare verso i propri enti pubblici soci e se da questi ultimi richiesta attività strumentale sottoforma di produzione di beni, funzioni e servizi amministrativi, da ricomprendersi nella propria attività istituzionale, previa verifica del comitato d'indirizzo e controllo analogo congiunto.

2.12 La società può sviluppare, ai sensi di legge speciale e sussistendone le economie di scala ovvero altri recuperi di efficienza, previa approvazione dei relativi strumenti programmatici da parte dell'assemblea dei soci, attività in libero mercato, ivi compresi attività per extra soci tramite rapporti convenzionatori, extra utenza, o in extra moenia la partecipazione a pubbliche gare. Sussiste l'obbligo di una massa di ricavi in libero mercato (classe A1 e A5) inferiore al 20% (venti per cento) dei ricavi totali e l'obbligo di separazione contabile come da leggi speciali.

Articolo 3

(Sede)

3.1 La società ha sede legale in Nereto (Teramo) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni d'attuazione del codice civile.

3.2 Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente statuto.

3.3 L'assemblea ha facoltà di istituire o sopprimere, sedi se-

condarie e rappresentanze, filiali e succursali.

Articolo 4

(Durata, recesso e diritto di veto)

4.1 La durata della società è stabilita sino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e può essere prorogata dall'assemblea straordinaria per una o più volte, per un pari o diverso periodo, così come potrà essere anticipata, con le forme previste dalle leggi o dalle leggi speciali.

4.2 La società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea straordinaria o per il verificarsi delle altre cause previste dal codice civile o dalle leggi speciali.

4.3 Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando, adottandosi le procedure di legge speciale, consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

4.4 Il socio esercita il diritto di recesso secondo le norme di legge anche speciali.

4.5 Ai fini della relazione tra la qualità di socio pubblico locale e la durata dell'affidamento del servizio pubblico locale, si applicano le previsioni di legge e di contratto di servizio.

4.6 Il socio pubblico ha il diritto di veto in materia di contratto di servizio e di carta dei servizi per le decisioni che riguardano il proprio territorio.

Capo II

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5

(Capitale sociale)

5.1 Il capitale sociale nominale sottoscritto e versato è di euro 471.621,00 (euro quattrocentosettantunomila seicentoventuno) rappresentante l'intero capitale sociale della società, diviso in numero 471.621 (quattrocentosettantunomila seicentoventuno) azioni ordinarie, nominative e indivisibili, del valore nominale di 1 (uno/00) euro ciascuna.

5.2 Il capitale sociale può essere diminuito ai sensi del codice civile o aumentato, anche con eventuale sovrapprezzo, in una o più volte con l'osservanza delle disposizioni previste dal codice civile e delle altre norme di legge e di statuto, e con le modalità, condizioni e termini stabiliti dalla delibera assembleare di aumento, anche con azioni aventi diritti diver-

si da quelli delle azioni già emesse. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute, rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

5.3 Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti in natura (ivi compresi rami di attività o complessi aziendali) e di crediti, ai sensi del codice civile.

5.4 Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale sociale approvata con la maggioranza di cui all'articolo 2441 del codice civile.

5.5 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società, al presente statuto, al contratto di servizio ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

5.6 Per quanto concerne i rapporti sociali, s'intende domicilio degli azionisti quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 6

(Finanziamenti e versamenti)

6.1 I soci possono finanziare con mezzi propri la società anche in conto capitale senza il vincolo del versamento in proporzione alle azioni da ciascuno possedute. Su tali finanzia-

menti la società non dovrà corrispondere ai soci interesse alcuno per cui non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti. I soci possono anche effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.

6.2 I soci possono effettuare prestiti sociali, anche non in quote proporzionali alle azioni da ciascuno possedute, a titolo fruttifero o infruttifero, sulla base delle necessità finanziarie della società, con obbligo di rimborso, purché essi detengano una quota di partecipazione pari ad almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale e siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci, così come previsto dalle "Istruzioni della Banca d'Italia in materia di risparmio dei soggetti diversi dalle banche" in Gazzetta Ufficiale numero 289/1994 e comunque nei limiti, modi e termini di legge.

6.3 La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

6.4 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e successivi del codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel presente statuto.

Articolo 7

(Azioni ordinarie, diritto di prelazione, clausola di gradimento e limiti al diritto di accrescimento)

7.1 Le azioni sono nominative ed indivisibili. La società non ha l'obbligo di emettere titoli azionari. Possono essere emessi certificati provvisori sottoscritti dal presidente del consiglio di amministrazione e da altro amministratore o da procuratore speciale o institore all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione (nonché altri tipi di azioni e/o obbligazioni previsti dal codice civile); in carenza di tali azioni o certificati provvisori o altro, lo stato di socio risulterà unicamente dai libri sociali.

7.2 In caso di comproprietà delle azioni i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune.

7.3 Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente e dal presente statuto. I certificati azionari possono essere sottoscritti mediante riproduzione meccanica della firma di un amministratore, ai sensi del codice civile.

7.4 E' vietata l'intestazione a interposta persona delle azioni.

7.5 Addivenendosi ad aumenti di capitale sociale ai sensi del presente statuto, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

7.6 Nel rispetto delle norme statutarie, le azioni sono libe-

ramente trasferibili per atto tra vivi ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1.1 del presente statuto.

7.7 I versamenti liberatori delle azioni sono richiesti, salva diversa deliberazione dell'assemblea degli azionisti, dal consiglio di amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti, salvo quanto disposto dal codice civile. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi legali.

7.8 Atteso che le successive clausole contenute in questo articolo intendono tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi, il socio che intenda sottoporre, in tutto o in parte, le proprie azioni e di diritti di opzione a pegno, usufrutto o a qualsiasi altro vincolo, deve darne prima comunicazione al consiglio di amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

7.9 Qualora un socio intenda trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni (fermo restando i vincoli di cui al presente statuto) o obbligazioni convertibili, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, applicherà le norme di diritto speciale per quanto sovraordinate. Tale socio dovrà comunque, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, informare il presidente

del consiglio di amministrazione, ed offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle in proporzione alla partecipazione da essi posseduta, specificando il prezzo richiesto e le condizioni per la vendita delle azioni, o il valore delle stesse in caso di cessione a titolo gratuito, e le generalità di colui o coloro ai quali l'offerente le cederebbe qualora i soci non esercitassero la prelazione. Sarà cura del presidente del consiglio di amministrazione informare di ciò gli altri soci, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7.10 Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (usufrutto, ecc.) su azioni, obbligazioni convertibili, o diritti di opzione.

7.11 I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata o PEC di cui all'ultimo periodo del comma 7.2.1, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al presidente del consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà di acqui-

stare le azioni o obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti. Se nel termine di cui sopra taluno dei soci non avrà esercitato in tutto o in parte la prelazione di cui trattasi, gli altri soci hanno diritto di sostituirsi, sempre in proporzione alle rispettive quote. Verificandosi tale ipotesi il presidente del consiglio di amministrazione della società ne darà, entro 10 (dieci) giorni, comunicazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i soci, ed i soci che intendono sostituirsi a quelli che non hanno esercitato la prelazione, dovranno darne comunicazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad esso presidente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'avviso stesso. L'esercizio della prelazione deve riguardare tutte le azioni e tutti i diritti di opzione offerti.

Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, il socio o taluno di essi, dichiarerà di non essere d'accordo sul prezzo richiesto, o il valore (nel caso di cessione a titolo gratuito), ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga di concedere la stessa prestazione offerta dal terzo, - fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro dieci (10) giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario - avrà comunque diritto di acquistare le azioni o le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito da

un arbitro o dal collegio arbitrale di cui al presente statuto, con le modalità stabilite nello stesso. L'arbitro o il collegio arbitrale fisserà le modalità con cui la parte cessionaria dovrà versare il prezzo o il valore (nel caso di cessione a titolo gratuito).

7.12 Nella propria valutazione l'arbitro o il collegio arbitrale sopra indicato dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di titoli azionari. L'arbitro o il collegio arbitrale formerà la propria determinazione e comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa. Il prezzo come sopra determinato è vincolante per tutte le parti.

7.13 Qualora il prezzo stabilito dall'arbitro o dal collegio arbitrale risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitro o dal collegio arbitrale risultasse inferiore di non oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitro o dal collegio arbitrale.

7.14 Qualora il prezzo stabilito dall'arbitro o dal collegio arbitrale risultasse inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia al consiglio di amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dall'arbitro o dal collegio arbitrale. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitro o dal collegio arbitrale.

7.15 Il costo dell'arbitro o del collegio arbitrale sarà a carico:

- a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitro o dal collegio arbitrale non sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente;
- b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitro o dal collegio arbitrale sia inferiore di oltre il 5%

(cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere;

c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitro o dal collegio arbitrale sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente ma il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere.

7.16 Fino a quando non sia stata fatta l'offerta o la valutazione di cui ai precedenti commi e non risulti che l'offerta di cui al precedente comma 7.2.1 non sia stata accettata (per decorrenza dei termini o per risposta scritta) e non sia stato espresso il consenso di cui al successivo comma 7.3.1, il terzo (cessionario, donatario, ecc.) non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni, o alle obbligazioni convertibili o diritti di opzione, e non potrà trasferirli con effetto verso la società a soggetti diversi dagli altri soci.

7.17 Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni o le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto di-

sposto ai successivi commi.

7.18 Il consiglio di amministrazione provvede all'accertamento della qualità del nuovo socio nella qualificazione di cui al precedente articolo 1, comma 1.2 del presente statuto.

7.19 Il trasferimento delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non soci non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo consenso del consiglio di amministrazione, rispettati i requisiti di partecipazione pubblica locale totalitaria. La costituzione a qualsiasi titolo per atto tra vivi di diritti reali di godimento su azioni della società è ammessa solo a condizione che la stessa non comporti in alcun caso la perdita del diritto di voto da parte del costituente. La costituzione sulle azioni della società di diritti reali di garanzia non è consentita e non avrà effetto nei confronti della società qualora non sia stata preventivamente approvata dal consiglio di amministrazione.

7.20 Non esercitandosi il diritto di prelazione nei tempi previsti dal precedente comma 7.2., l'assemblea ordinaria potrà indicare, dandone mandato al consiglio di amministrazione, al socio (tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC) che intende cedere le proprie azioni, entro 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione indicata nel comma 7.2.1, un altro acquirente gradito e disposto all'acquisto alle stesse condizioni previste nel negozio stipulato con il soggetto non

gradito.

L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.

7.21 Nel caso in cui tutte o parte delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione messe in vendita non siano acquistate da altro socio, il consiglio di amministrazione si riserva di dare - ove possibile, a norma del codice civile - avvio al procedimento di acquisto da parte della società. Di ciò potrà darne informazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio entro 30 (trenta) giorni successivi ai termini indicati nel precedente comma 7.21.

7.22 Qualora entro il predetto termine di cui al comma 7.3.2 nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire le azioni al soggetto indicato nella comunicazione.

7.23 E' espressamente convenuto che le suddette procedure si applicano anche nel caso che la cessione avvenga, se la legge nella fattispecie lo consente, a favore di una società fiduciaria.

7.24 Non è possibile dare in garanzia o comunque vincolare le azioni senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci, ferma sempre restando l'incredibilità del diritto di voto.

7.25 Il trasferimento delle azioni ha effetto, di fronte alla società, con l'annotazione dell'operazione nel libro dei soci

ai sensi di legge.

7.26 Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Articolo 8

(Azioni privilegiate)

8.1 Le eventuali azioni privilegiate, le quali saranno prive del diritto di voto nell'assemblea ordinaria, salvo diversa determinazione da parte di quest'ultima, avranno il seguente trattamento quanto ai profili patrimoniali:

a) sull'utile di esercizio, dedotto l'accantonamento alla riserva legale, verrà preliminarmente assegnata ai titolari delle azioni privilegiate una somma fino ad un massimo del 2% (due per cento) del valore nominale delle azioni; la rimanente quota di utili è nella libera disponibilità dell'assemblea; in ogni caso la quota destinata ad essere distribuita verrà proporzionalmente assegnata a tutte le azioni, comprese le privilegiate;

b) in caso di scioglimento della società, soddisfatti tutti i creditori sociali, verrà innanzitutto distribuita ai titolari di azioni privilegiate una somma pari al valore nominale; successivamente si rimborseranno le azioni ordinarie, fino all'intero valore nominale; l'eventuale residuo sarà ripartito in parti uguali fra tutte le azioni.

Articolo 9

(Obbligazioni)

9.1 La società può emettere obbligazioni ordinarie nominative o al portatore anche convertibili in azioni e/o con warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

9.2 L'assemblea degli azionisti fisserà le modalità e le condizioni di collocamento, di rimborso e di eventuale conversione in azioni.

Articolo 10

(Partecipazione totalitaria pubblica)

10.1 Il capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie dovrà essere posseduto, per tutta la durata della società, dai soggetti indicati nel precedente articolo 1, comma 1.1. Non sarà pertanto valida nei confronti della società il passaggio di azioni a soggetti diversi rispetto a quelli dinanzi citati.

10.2 Se emesse, le azioni attribuite ad ogni socio devono constare da un unico certificato azionario, il quale deve restare depositato con annotazione di vincolo presso la sede della società o degli istituti di credito incaricati; tale deposito è costitutivo del diritto a partecipare alle assemblee sociali.

10.3 La condizione di cui al comma 10.1 del presente articolo dovrà essere rispettata anche in caso di emissioni azionarie o di obbligazioni convertibili.

Capo III

DIRITTI DEI SOCI - COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CON-

TROLLO ANALOGO CONGIUNTO - ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 11

(Diritti dei soci)

11.1 L'affidamento diretto delle attività che concorrono a formare il servizio pubblico di distribuzione gas naturale e gpl (gas propano liquido) come definito dal d.lgs. 164/2000 e successive modifiche ed integrazioni, così come previste nell'oggetto sociale, comporta l'applicazione dei meccanismi di legge e di controllo analogo congiunto ai sensi di legge.

11.2 La società gestisce le attività che concorrono a formare il servizio pubblico di distribuzione gas naturale e gpl come definito dal d.lgs. 164/2000 e successive modifiche ed integrazioni così come previste nell'oggetto sociale, in via esclusiva a favore degli azionisti ed in ogni caso nell'ambito dei territori di competenza degli azionisti, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, commi 2.3 e 2.4, del presente statuto.

11.3 Il controllo analogo congiunto è esercitato da tutti gli azionisti per il tramite del comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo congiunto istituito ai sensi dell'art. 12 del presente statuto, che dovrà rapportarsi con i soci in materia di principali atti di ordinaria amministrazione e sugli atti di straordinaria amministrazione.

11.4 Il controllo analogo congiunto è esercitato anche sulle società controllate con le modalità indicate nel regolamento

del comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo congiunto.

Articolo 12

(Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo congiunto: nomina e composizione)

12.1 Il Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo congiunto è composto dai legali rappresentanti degli azionisti o loro delegati.

12.2 Essi sono eletti dall'assemblea ordinaria degli azionisti in modo da garantire un'adeguata rappresentatività territoriale.

12.3 I membri del comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo congiunto durano in carica, sono rieleggibili e decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica che comporta la rappresentanza dell'ente azionista. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, la prima assemblea ordinaria utile, provvede alla loro sostituzione.

12.4 Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo congiunto.

Articolo 13

(Competenze)

13.1 Il comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo congiunto, fermi restando i principi generali che governano

il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo, senza che ciò determini esclusione dei diritti e degli obblighi di diritto societario, esercita funzioni di indirizzo sia strategico sia sui principali atti di gestione ordinaria ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli enti pubblici territoriali soci, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale della società.

13.2 Il comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo congiunto vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della società e delle relative direttive generali.

13.3 A tal fine l'organo amministrativo sottopone a preventivo parere del comitato, in rappresentanza di tutti i soci, gli atti relativamente a:

- bilancio di previsione e il rispetto delle previsioni di ricavi istituzionali superiori all'80% dei ricavi totali (classi A1+A5);
- andamento economico - patrimoniale aziendale su base semestrale;
- orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale e adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;

- relazione di governo;

- strumenti di governo;

- indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale;

- eventuali piani di risanamento;

- la riduzione dei costi totali di funzionamento (imposte sul reddito comprese) annuali e pluriennali;

- il regolamento per il reclutamento e selezione del personale e avviso-tipo;

- il criterio di ribaltamento dei costi fissi generali all'attività strumentale e all'attività in libero mercato;

- il sistema di separazione contabile dell'attività istituzionale da quella in libero mercato;

- le linee guida in materia di esercizio del potere di direzione e coordinamento da parte della società sulle società operative controllate.

13.4 Il comitato :

- si confronta con il collegio sindacale, con il revisore contabile e con l'organismo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001;

- vigila sul rispetto del principio di parità di accesso, competenza e di rappresentatività territoriale nella nomina degli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate.

13.5 Il comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo congiunto, in occasione dell'assemblea convocata in sede

ordinaria o straordinaria, riferisce all'assemblea almeno due volte all'anno, sull'attività svolta con riferimento all'esercizio del controllo analogo ai sensi della normativa vigente.

13.6 Il comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo congiunto informa costantemente gli azionisti, in qualità di enti locali affidanti, in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche.

13.7 Il comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo congiunto è presieduto da persona nominata dall'assemblea e, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente eletto dal comitato stesso a maggioranza. Di ogni seduta del comitato è redatto un verbale, che viene firmato dal presidente e dal segretario.

13.8 Il comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo congiunto può chiedere all'organo amministrativo ulteriore documentazione a supporto della propria attività. Qualora ciò si verifichi il presidente dell'organo amministrativo dovrà provvedere tempestivamente all'inoltro di quanto richiesto, anche attraverso posta elettronica.

13.9 Il comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo congiunto è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi ne ha la presidenza, quando questi lo ritenga opportuno ovvero quando il presidente dell'organo amministrativo rimetta al comitato la valutazione delle materie di com-

petenza del comitato e, in via straordinaria, su richiesta:

a) di ogni membro del comitato;

b) di almeno un terzo dell'organo amministrativo se collegiale.

Articolo 14

(Organi della Società)

14.1 Sono organi della società:

a) l'assemblea dei soci;

b) l'organo amministrativo;

c) il collegio sindacale.

Agli organi sociali non sono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né trattamenti di fine mandato.

14.2 La società si dota, inoltre, di un organismo di vigilanza, cui spetta il compito di vigilare sull'idoneità e sull'attuazione del modello organizzativo di cui al decreto legislativo 231/2001 e ss.mm. ed ii. adottato dalla società.

14.3 La società non istituisce organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Capo IV

ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE - PRESIDENZA - COMPOSIZIONE E DIRITTO

DI VOTO - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI - ATTRIBUZIONI

Articolo 15

(Assemblea azionisti)

15.1 L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di leg-

ge, come da codice civile, e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Presenziano all'assemblea i legali rappresentanti degli azionisti locali e degli azionisti di parte privata o loro delegati come da rispettivi statuti.

15.2 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue determinazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche non intervenuti o dissenzienti.

15.3 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.

15.4 Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

15.5 Sono riservate all'assemblea dei soci le materie indicate dal codice civile o da altre disposizioni di legge o del presente statuto.

15.6 All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società, a norma del precedente articolo 9, abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Articolo 16

(Avviso di convocazione)

16.1 L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo, mediante avviso comunicato ai soci tale da garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso

da inviarsi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o lettera consegnata a mano, telefax, messaggio di posta elettronica o PEC a tutti i soci, a tutti i consiglieri, a tutti i membri del collegio sindacale, deve contenere il giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione il quale non può coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

16.2 In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita ai sensi del codice civile e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi; in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

16.3 L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo eventualmente precisato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

16.4 Restano ferme le ipotesi di convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile.

Articolo 17

(Competenze)

17.1 L'assemblea si riunisce in sede ordinaria ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile e del presente statuto,

almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; oppure entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa assemblea, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

17.2 L'assemblea si riunisce in sede straordinaria per la trattazione delle materie indicate dall'articolo 2365 codice civile, e nei casi previsti dalla legge. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

17.3 L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria, verrà altresì convocata in tutti gli altri casi previsti dal codice civile e dal presente statuto.

17.4 L'assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservata dalla legge e dal presente statuto alla luce dell'applicazione del codice civile, e inoltre:

a) sulla nomina e revoca ad essa riservata dell'organo amministrativo, dei membri del collegio sindacale effettivi e supplenti e del revisore legale o società di revisione se nominati, previa determinazione del numero e della durata in carica

e dei relativi compensi;

b) a dare la propria autorizzazione sull'acquisto, sulla cessione, conferimento, affitto, usufrutto sulla dismissione, sulle fusioni o scissioni della società o di suoi rami aziendali ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture, reti d'impresa e sulla dismissione di rami d'azienda;

c) a dare la propria autorizzazione sulle operazioni di costituzione, acquisto, di cessione o dismissione di partecipazioni in società controllate o collegate o partecipate ai sensi dell'articolo 2359 codice civile;

d) sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale o società di revisione, se nominati;

e) sull'adozione del piano industriale e del piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento con le quali attuare il piano assorbente gli indirizzi di controllo analogo congiunto sugli aspetti di straordinaria amministrazione e sui principali atti di ordinaria amministrazione e sue modificazioni sostanziali, quale strumento programmatico proposto dall'organo amministrativo all'assemblea ordinaria dei soci, previa verifica da parte del comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo congiunto, ferme le competenze di programmazione, regolazione e controllo delle autorità competenti in materia;

e-bis) sull'adozione del regolamento di funzionamento del co-

mitato di indirizzo strategico e di controllo analogo congiunto;

f) sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori;

g) su ogni altra materia riservata alla sua esclusiva competenza dalla legge e dall'atto costitutivo della società;

h) sul contenimento dei costi totali di funzionamento;

i) sull'adozione ai sensi di legge speciale, del piano di risanamento in sostituzione degli strumenti programmatici di cui alla precedente lettera e).

Articolo 18

(Intervento e voto)

18.1 I soci devono esibire, se emessi, i propri titoli o certificati al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e votare in assemblea.

18.2 Ogni azionista, mediante semplice delega scritta, può farsi rappresentare nell'assemblea, da altro soggetto anche non socio (purché non siano amministratori, membri del collegio sindacale o dipendenti della società o di società da essa controllate, collegate o partecipate). La delega (valida per ogni singola adunanza) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del socio e deve essere conservata dalla società. La delega per partecipare all'assemblea dei soci non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può eventualmente essere sostituito solamente

dalla persona espressamente e preventivamente indicata nella delega. La stessa persona non può rappresentare più di due soci. La società acquisisce la delega agli atti sociali. La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

18.3 Gli azionisti hanno diritto di voto in misura non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli o certificati legittimativi da essi esibiti ai sensi dei precedenti commi. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

18.4 Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento (anche per delega), al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

18.5 Una volta constatata e fatta constatare, dal presidente dell'assemblea, la validità della stessa, i presenti non potranno più contestarla.

Articolo 19

(Presidenza e segreteria)

19.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, nel caso di organo collegiale. In caso di sua assenza o impedimento l'assemblea è presieduta dal vice-presidente, se nominato, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dalla maggioranza dei soci intervenuti. Spetta a chi

presiede l'assemblea verificare che essa sia stata regolarmente convocata, nonché condurre e regolare la discussione e determinare le modalità di votazione.

19.2 L'assemblea nomina un segretario dotato di requisiti professionali idonei, che può essere scelto anche tra estranei, e che è designato dagli intervenuti, su proposta del presidente e, ove occorrono, due scrutatori tra gli intervenuti. Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

19.3 Nei casi di legge e quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui incaricato.

19.4 Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal presidente del consiglio di amministrazione e dal segretario o dal notaio. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo. Il verbale deve riportare quanto previsto dall'articolo 2375 del codice civile. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche disgiuntamente, tante azioni quante sono quelle previste dall'articolo 2377, comma 2 del codice civile.

Articolo 20

(Costituzione, deliberazioni e diritto di voto)

20.1 L'assemblea ordinaria si costituisce e delibera ai sensi del codice civile. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda o ulteriore convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea.

20.2 L'assemblea straordinaria si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale. In seconda o ulteriore convocazione, si costituisce con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea a norma dell'articolo 2369 del codice civile.

20.3 Le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

20.4 Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizioni di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di aste-

nersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

20.5 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

20.6 La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

20.7 Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.

20.8 Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'assemblea.

20.9 La direzione dei lavori assembleari, la modalità di verbalizzazione degli interventi, la scelta del sistema di votazione e le modalità di rilevazione dei voti, compete al presidente dell'assemblea.

20.10 Ai fini delle deliberazioni sull'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni dell'articolo 2393 del codice civile.

20.11 Sussiste il rinvio dell'assemblea ai sensi dell'articolo

2374 del codice civile.

Capo V

**ORGANO AMMINISTRATIVO - COMPOSIZIONE, NOMINA E CESSAZIONE -
FUNZIONAMENTO - COMPENSO - DELIBERAZIONI - ATTRIBUZIONI - PRE-
SIDENTE - RAPPRESENTANZA - DELEGHE E ATTRIBUZIONI**

"Articolo 21

(Composizione, nomina e cessazione)

21.1 L'organo amministrativo, nominato dall'assemblea dei soci, è costituito, di norma, da un amministratore unico, fatta salva la facoltà per l'assemblea dei soci, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi totali di funzionamento di disporre, con atto motivato, che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri (compreso il presidente) se consentito dall'ordinamento, con comprovata competenza in campo gestionale e amministrativo per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private e in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Quanto sopra nel rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società a partecipazione pubblica e, quindi, del principio dell'equilibrio di genere come da l. 120/2011.

21.2 Non possono essere nominati alla carica di componenti

dell'organo amministrativo gli amministratori pubblici di enti territoriali soci nonché coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dagli articoli 2382 del codice civile e nelle cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti/società private/ e in controllo pubblico previste dalle vigenti normative speciali in materia, nel rispetto del modello organizzativo e gestionale ai sensi del d.lgs. 231/2001 adottato dalla società.

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 6, dell'art. 11 del d.lgs. 175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

21.3 Per quanto concerne i rapporti sociali, s'intende domicilio dei componenti l'organo amministrativo quello risultante dai libri sociali.

21.4 Nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, il consiglio di amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi, rimborsi, indennità tra i propri componenti e deter-

mina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere dell'organo di controllo, chiedendone la ratifica alla prima assemblea ordinaria utile.

21.5 L'organo amministrativo, ove collegiale, attribuisce come da legge speciale e nei limiti disposti dall'articolo 2381 codice civile, deleghe di gestione ad un solo amministratore, determinandone i poteri, salva la possibilità di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea secondo la normativa vigente in materia.

21.6 L'organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito dalla loro nomina e, comunque, non può essere nominato per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data della riunione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

21.7 In caso di cessazione di uno o di più componenti, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirli sino alla nomina da parte dell'assemblea dei soci.

Anche per tali amministratori dovrà sussistere la determina della verifica delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità da parte del responsabile della prevenzione della corruzione.

21.8 Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato la maggioranza degli amministratori

o, in forza di ripetute sostituzioni, non sia più in carica la maggioranza degli amministratori originariamente nominati, si applicherà, sempre nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 21.1 del presente statuto, la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2386 codice civile e decade l'intero consiglio. L'assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso entro i termini di legge speciale. L'organo amministrativo resterà peraltro in carica - ai sensi di legge speciale - per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione del mandato da parte dei nuovi amministratori.

21.9 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza dopo la nomina, provvede a nominare al proprio interno un vice presidente, che opera esclusivamente quale sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

21.10 All'organo amministrativo compete il perseguimento di tutte le operazioni riferite ai normali atti di ordinaria amministrazione e, quindi, in diretta coerenza con gli indirizzi di controllo analogo congiunto ricevuti dagli enti soci, tutti i principali atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, che li esercita direttamente, salvo quanto espressamente riservato per legge all'assemblea e quanto previsto dal presente statuto,

nel rispetto delle attribuzioni assembleari conferite al Presidente, dell'amministratore delegato e del direttore e degli eventuali procuratori e/o institori, e quindi, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'assemblea e previsti all'articolo 17.4, lett. e) del presente statuto.

Resta ferma, in ogni caso, la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dall'atto costitutivo o dal presente statuto. Gli amministratori decadono, vengono revocati e sostituiti, a norma di legge, dell'atto costitutivo e del presente statuto.

L'amministratore che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del consiglio di amministrazione, senza giustificato motivo, si deve ritenere, a tutti gli effetti, automaticamente decaduto.

21.11 Per quanto compatibile ogni riferimento al consiglio di amministrazione vale anche come Amministratore unico e viceversa."

"Articolo 22

(Cariche sociali)

22.1 L'amministratore unico o, in alternativa se nominato il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della società, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie i-

scritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti; inoltre cura i rapporti istituzionali e con le autorità locali, provinciali, regionali e statali; garantisce l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'assemblea; tiene le relazioni esterne della società con i soci e con i terzi.

22.2 Il vice presidente, se nominato, opera esclusivamente quale sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

In tale circostanza al vice presidente compete la legale rappresentanza. La sostituzione del presidente da parte del vice presidente dimostra l'assenza o l'impedimento del primo. Nell'ipotesi di vacanza o impedimento del vicepresidente o di assenza prolungata, esso è (senza alcuna procedura ulteriore) sostituito dal consigliere più anziano per età.

22.3 Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare:

a) un direttore generale, ai sensi dell'articolo 2396 del codice civile, scelto anche al di fuori dei propri membri attribuendogli i relativi poteri e relativa remunerazione e, se già in carica, ne mantiene inalterati i poteri se non espressamente revocati con propria delibera;

b) un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri determinandone la durata ed eventuali compensi.

Il consiglio di amministrazione ricopre il ruolo di datore di lavoro."

"Articolo 23

(Rappresentanza / Altre deleghe e attribuzioni)

23.1 La rappresentanza attiva e passiva della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione.

23.2 Il presidente del consiglio di amministrazione ovvero l'amministratore unico ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le autorità giudiziarie e giurisdizionali, le autorità e le commissioni amministrative fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio, anche per costituzione di parte civile.

23.3 Il presidente del consiglio di amministrazione ovvero l'amministratore unico nell'ambito dei suoi poteri potrà nominare procuratori speciali o institori per determinati atti o categorie.

23.4 Il consiglio di amministrazione, se nominato, può delegare proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti ai sensi della legge speciale e dell'art. 2381 codice civile, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea.

23.5 In caso di prolungato e grave impedimento del presidente, la rappresentanza attiva e passiva della società spetta al vi-

ce presidente.

23.6 Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:

a) le proposte riguardanti il piano industriale ed il piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle rispettive fonti di copertura con le quali attuarli, ovvero il piano di risanamento;

b) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;

c) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;

d) la nomina e la revoca del consigliere delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;

e) la nomina, la sospensione e la revoca del direttore generale di cui all'articolo 28 dello Statuto;

f) la determinazione delle regole per l'esercizio di direzione e coordinamento delle società controllate, sulla base delle linee guida adottate dal comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo congiunto;

g) l'approvazione del modello organizzativo e gestionale ex d.lgs. 231/2001, in coerenza con gli orientamenti generali sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottati dal comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo congiunto;

h) l'approvazione della carta dei servizi e, se esistenti, dei contratti o regolamenti con l'utenza;

i) l'acquisto e la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari;

l) l'acquisto e la sottoscrizione, previa autorizzazione dell'assemblea, di azioni o di partecipazioni di qualsiasi genere in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l'acquisto di aziende o di rami di aziende;

m) la vendita, previa autorizzazione dell'assemblea, di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, o di aziende o di relativi rami;

n) la concessione di garanzie in favore di terzi ivi comprese società collegate, controllate o partecipate;

o) l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogniquale volta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali;

p) gli obblighi di informativa agli azionisti locali sui risultati emersi dal controllo di gestione, anche alla luce dei cosiddetti affidamenti in house;

q) l'iscrizione di ipoteche sui beni della società.

23.7 Al fine di garantire l'esercizio dell'attività di indirizzo e controllo da parte degli azionisti locali, il presidente cura il sollecito invio agli enti pubblici locali soci del bilancio, delle proposte di attivazione o modificazione

del contratto di servizio, delle carte dei servizi e dei regolamenti che interessano l'utenza e quanto altro necessario a garantire la costante informazione degli azionisti, la trasparenza dell'azione societaria e la partecipazione di tutte le componenti sociali.

23.8 Il consiglio di amministrazione riferisce al collegio sindacale, durante le proprie adunanze ed in sede di approvazione del bilancio, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate o collegate o partecipate; in particolare gli amministratori riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

23.9 L'organo amministrativo riferisce con apposita relazione semestrale al comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo congiunto sull'andamento generale della gestione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società o dalle sue controllate e comunque riferisce sulle operazioni nelle quali i membri dell'organo amministrativo medesimo abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

23.10 Previo coinvolgimento del comitato strategico e di controllo analogo congiunto, è in facoltà dell'organo amministrativo accordare la firma sociale, con quelle limitazioni e precisazioni che riterrà opportune, in via tra loro disgiunta o congiunta, all'amministratore cui siano state attribuite dele-

ghe dal consiglio di amministrazione, ai dirigenti, funzionari e ad altro personale e nominare anche procuratori o institori con determinate facoltà. Nei limiti delle attribuzioni e dei poteri loro conferiti, i delegati avranno la rappresentanza legale della società.

Articolo 24

(Convocazione del consiglio)

24.1 Il Consiglio di amministrazione, se nominato, si riunisce presso la sede della società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, su convocazione del presidente, d'iniziativa ovvero quando ne è fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri o da almeno 2/3 (due terzi) del collegio sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del presidente, il consiglio di amministrazione, se nominato, è convocato dal vice presidente.

24.2 Nel caso in cui il presidente o il vice presidente rifiuti di convocare il consiglio di amministrazione entro 7 (sette) giorni dalla richiesta, allora quest'ultimo potrà essere convocato dai richiedenti. In tale ipotesi se il consiglio di amministrazione non è convocato entro 15 (quindici) giorni, ovvero non assume una deliberazione per mancanza di regolare costituzione o di riunione entro 30 (trenta) giorni, la decisione in argomento deve essere rimessa all'assemblea. L'assemblea sarà convocata senza ritardo dal consiglio di amministrazione o dal collegio sindacale.

24.3 La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telefax o telegramma o PEC spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi per gli effetti del codice civile.

24.4 In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica l'organo esecutivo e la maggioranza dei membri del collegio sindacale e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

24.5 E' comunque possibile che vengano fissate riunioni a scadenze fisse o speciali calendari: in tali casi è sufficiente che risulti la conoscenza, da parte di ciascun consigliere, della scadenza fissata o del calendario.

24.6 E' ammessa la possibilità - qualora il presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - che le adunanze del consiglio di amministrazione possano essere validamente tenute per teleconferenza o videoconferenza o con altri sistemi di intervento a distanza mediante sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano intervenire, essere identificati e sia loro consentito di seguire la contestuale discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati potendo visionare e ricevere, trasmettere o visionare, la documentazione;

verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la registrazione del verbale sul relativo libro.

Articolo 25

(Funzionamento del consiglio di amministrazione)

25.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente. In loro assenza, esse sono presiedute dal componente più anziano di età.

25.2 Le funzioni di segretario, su proposta del presidente, sono demandate dall'organo amministrativo a un proprio componente, ovvero a un dipendente della società, ovvero anche ad altro soggetto esterno alla società.

25.3 I verbali delle adunanze dell'organo amministrativo, redatti dal segretario, sono firmati da colui che ha presieduto e dal segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal presidente del consiglio di amministratore o da chi ne fa le veci e dal segretario, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

25.4 Ferme restando diverse e imperative disposizioni della legge, la convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal presidente, con

avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 3(tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto a un giorno. In caso di impossibilità o inattività del presidente, il consiglio di amministrazione è convocato dal vice presidente.

25.5 In mancanza delle formalità suddette, il consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti in carica e la maggioranza dei membri del collegio sindacale e tutti si dichiarano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

25.6 Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione o di chi presiede la riunione. I consiglieri astenuti o che si sono dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza del quorum deliberativo.

25.7 L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della società, è tenuto a darne notizia agli altri ammini-

stratori e al collegio sindacale, e quindi ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. In difetto, è tenuto a rispondere delle eventuali perdite che sono derivate alla società dal compimento dell'operazione.

25.8 Il voto di un componente il consiglio di amministrazione non può essere dato per rappresentanza.

25.9 E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio di amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio e videoconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il consiglio di amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il segretario.

Articolo 26

(Compenso)

26.1 Ai componenti dell'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato dall'assemblea ai sensi del precedente art. 17, entro il limite stabilito dall'ordinamento di legge speciale.

26.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente e/o amministratore delegato, è stabilita

dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

Capo VI

PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE

Art. 27

(Presidente / Vice presidente)

27.1 L'amministratore unico o, in alternativa se nominato il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della società, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti; cura i rapporti istituzionali con le autorità locali, provinciali, regionali e statali; garantisce l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'assemblea; tiene le relazioni esterne della società con i soci e con i terzi.

27.2 Il vice presidente, se nominato, opera esclusivamente quale sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

In tale circostanza al vice presidente compete la legale rappresentanza. La sostituzione del presidente da parte del vice presidente dimostra l'assenza o l'impedimento del primo.

Nell'ipotesi di vacanza o impedimento del vicepresidente o di

assenza prolungata, esso è (senza alcuna procedura ulteriore) sostituito dal consigliere più anziano per età.

27.3 Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare:

a) un direttore generale, ai sensi dell'articolo 2396 del codice civile, scelto anche al di fuori dei propri membri attribuendogli i relativi poteri e relativa remunerazione;

b) un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri determinandone la durata ed eventuali compensi.

Il consiglio di amministrazione ricopre il ruolo di datore di lavoro.

Articolo 28

(Direttore generale)

28.1 Il direttore generale, nominato dall'organo amministrativo, ha la responsabilità gestionale della società ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali ed immateriali con poteri e funzioni di cui al paragrafo successivo, salva la possibilità di attribuire al direttore generale deleghe speciali da parte dello stesso organo amministrativo.

Il direttore generale, in relazione ai compiti affidati:

a) ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione e sovrintende a tutti i servizi;

b) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria ammini-

strazione non riservati specificatamente al consiglio di amministrazione;

c) è a capo del personale ed esercita nei riguardi di queste le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro;

d) assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

28.2 Ai sensi di legge, del presente statuto e del regolamento interno di selezione e reclutamento del personale e previo coinvolgimento del comitato strategico e di controllo analogo congiunto, il direttore generale può essere assunto a tempo determinato (ai sensi dell'articolo 10, comma 4, d.lgs. 368/2001 e ss.mm. ed ii.) o indeterminato come lavoratore dipendente e può ricoprire tale ruolo come lavoratore autonomo. L'eventuale revoca del mandato di direttore generale, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro, il quale proseguirà come dirigente.

28.3 Il consiglio di amministrazione stabilisce, con propria deliberazione, anche su proposta del direttore generale, il dirigente o i dipendenti della società incaricati di svolgere le funzioni di direttore generale in caso di sua assenza.

28.4 Il direttore generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, anche non remunerativa, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere

professionale estranei alla società senza autorizzazione preventiva dal consiglio di amministrazione.

28.5 I requisiti e le modalità di nomina e di sostituzione, le incompatibilità e quant'altro relativo al rapporto di lavoro medesimo del direttore generale, sono determinati dal consiglio di amministrazione nel rispetto delle norme previste per le società per azioni ed in particolare dall'articolo 2396 del codice civile. Il direttore generale può ricoprire il ruolo di procuratore e/o institore.

28.6 Durante il rapporto di lavoro il direttore generale non può essere licenziato, se non per giusta causa o per giustificato motivo riguardante la società o comunque la sua funzionalità ed efficienza. I motivi del licenziamento dovranno, a cura dell'organo amministrativo, essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare - pure per iscritto ed in congruo termine comunque non superiore a quindici (15) giorni - le proprie difese. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione dell'organo amministrativo, che deve essere adottata a scrutinio segreto, con l'intervento di almeno i due terzi (2/3) dei suoi componenti.

28.7 Il trattamento economico e normativo del direttore generale è quello derivante dal contratto collettivo nazionale di lavoro adottato per i dirigenti, dai contratti integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché per quanto in essi

non stabilito, dalle leggi generali vigenti.

28.8 La semplice adesione della società alla associazione di categoria stipulante comporta l'automatica applicazione al direttore generale dei contratti dalla stessa stipulati.

28.9 Spetta all'organo amministrativo stabilire la qualifica dei dirigenti in funzione se trattasi di dirigente in funzione in line o in staff al direttore generale, ovvero all'organo amministrativo ovvero ad entrambi.

28.10 E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

Capo VII

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

ORGANISMO DI VIGILANZA

Articolo 29

(Collegio sindacale)

29.1 Il collegio sindacale, organo di vigilanza e controllo gestionale con i doveri previsti dal codice civile, dalle leggi speciali e dal presente statuto, viene nominato dall'assemblea ai sensi del codice civile ed è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti tutti iscritti al registro dei revisori contabili.

Spetta al responsabile della prevenzione della corruzione la verifica dell'insussistenza di cause d'incompatibilità con la nomina a sindaco effettivo e supplente.

29.2 Nella composizione dell'organo, deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge n. 120/2011 e dal regolamento attuativo d.P.R. 251/2012. Il rispetto delle quote di genere si applica anche ai sindaci supplenti.

29.3 L'assemblea stabilisce anticipatamente, al momento della nomina, gli emolumenti del presidente e di tutti i sindaci effettivi, i quali non potranno risultare inferiori ai minimi di legge.

29.4 Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti ai sensi del codice civile.

Il compenso dell'organo resterà invariato per tutta la durata dell'incarico conferito.

29.5 I sindaci durano in carica tre esercizi sociali - salve diverse disposizioni di legge - e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica.

La scadenza dei sindaci ha effetto, ai sensi di legge speciale, dal momento in cui il collegio è ricostituito.

29.6 Non possono essere eletti sindaci e, se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità.

tibilità prevista dalla legge e/o che non possiedono i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità stabiliti dalla normativa vigente applicabile.

29.7 I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazione. La presenza di almeno due membri del collegio sindacale alle sedute del consiglio d'amministrazione assicura l'informativa al collegio sindacale sull'attività svolta dalla società e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla stessa, ed in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto d'interesse, che abbiano costituito oggetto di deliberazione, discussione o comunque comunicazione nel corso delle sedute medesime. Qualora nessuno dei membri del collegio sindacale sia presente alle adunanze del consiglio d'amministrazione, o laddove le modalità adottate ai sensi del capoverso precedente non garantiscano un'informativa, il consiglio di amministrazione, provvede a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza al presidente del collegio sindacale, entro il termine massimo di 3 (tre) mesi. Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del collegio sindacale.

29.8 Ai sindaci compete altresì il rimborso limitatamente alle spese di trasferta sostenute per le missioni predefinite col presidente del consiglio di amministrazione.

29.9 Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presi-

dente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea e il consiglio di amministrazione. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche da almeno 2 (due) membri del collegio.

Articolo 30

(Controllo contabile)

30.1 Ai sensi delle leggi speciali il ruolo di revisore legale dei conti non può essere affidato al collegio sindacale. L'attività di detto revisore sarà documentata in un apposito libro che resta depositato presso la sede della società.

Spetta al responsabile della prevenzione della corruzione la verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità all'assunzione del suddetto ruolo.

30.2 La revisione legale dei conti dovrà essere affidata, sentito il collegio sindacale, tramite nomina dell'assemblea ordinaria degli azionisti, o ad un revisore o ad una società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) in applicazione del d.lgs. 39/2010 e successive modificazioni, salvo che normative specifiche in materia, prevedano l'espressa nomina obbligatoria di una società di revisione.

Spetta all'assemblea dei soci stabilire i compensi al revisore legale dei conti comprensivi delle operazioni straordinarie.

30.3 Il revisore legale o la società incaricata del controllo contabile:

- verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio ovvero il bilancio consolidato corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato ove redatto; la stessa relazione dovrà essere depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429 del codice civile.

30.4 Resta fermo il disposto di cui agli articoli da 2409-bis a 2409-septies del codice civile, atteso che la scadenza del revisore legale o della società incaricata del controllo contabile per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il revisore legale o la società incaricata del controllo contabile è stato sostituito.

Articolo 31

(Organismo di vigilanza)

31.1 La società si dota di un organismo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001 che ha la responsabilità di sensibilizzare e diffondere i principi di correttezza nei comportamenti e di rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali nonché la verifica in concreto del funzionamento del modello

di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società.

Capo VIII

STRUMENTI PROGRAMMATICI - BILANCIO E UTILI

32.1 Il piano industriale o il bilancio di previsione o il piano di risanamento, proposto dall'organo amministrativo, deve essere approvato dall'assemblea ordinaria dei soci entro il 28 febbraio di ciascun anno.

32.2 Il suddetto piano industriale o il bilancio di previsione o il piano di risanamento è costituito dal programma degli investimenti con l'indicazione della spesa prevista in ciascun anno (triennale) e della relativa copertura, dalle previsioni del risultato economico di esercizio e dal prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

I suddetti strumenti programmatici sono effettuati nel quadro della formalizzazione della facoltà di indirizzo societario e di controllo analogo congiunto riservata al relativo comitato e agli azionisti.

Articolo 33

(Esercizio sociale)

33.1 L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

33.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio ai sensi del co-

dice civile da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, nel rispetto delle prescrizioni di legge. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea entro il termine di centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro il termine di centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

33.2 Almeno trenta (30) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea ordinaria il bilancio sarà sottoposto all'esame dei sindaci e del revisore legale dei conti o della società incaricata del controllo contabile. Almeno quindici (15) giorni prima dell'assemblea il bilancio stesso ed i suoi allegati dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

Articolo 34

(Risultato d'esercizio e distribuzione degli utili)

34.1 L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è prioritariamente attribuito come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2428 codice civile;
- b) alla copertura di eventuali perdite pregresse;
- c) il residuo, escluso il dividendo minimo garantito alle e-

ventuali azioni privilegiate, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute nell'atto costitutivo e nello statuto, secondo le deliberazioni dell'assemblea a remunerazione del capitale, a favore di riserve, a fondi di accantonamento speciale, ad erogazioni straordinarie, o mandandoli in tutto o in parte agli esercizi successivi o a diversa destinazione.

34.2 Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'assemblea, presso la sede sociale o presso quegli istituti di credito che saranno indicati dall'assemblea medesima.

34.3 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.

34.4 In caso di perdita d'esercizio, oltre ai prelevamenti dai fondi di riserva, i soci provvedono al ripianamento in misura proporzionale alla propria partecipazione. Per gli azionisti locali varranno le disposizioni di cui all'articolo 194, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 267/2000.

Articolo 35

(Relazione semestrale ai soci)

35.1 L'organo amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nel piano programma di cui al precedente articolo 32, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni

economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che il presidente/ amministratore nico trasmette a tutti i soci.

35.2 La relazione semestrale contiene, inoltre: il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause; il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci; la necessità o meno di adottare un piano di risanamento; il rispetto dei ricavi istituzionali superiori all'80% dei ricavi totali; la eventuale separazione contabile se sussiste l'attività in libero mercato; il rispetto degli strumenti di governo adottati; il rispetto del contenimento dei costi totali di funzionamento.

Capo IX

TUTELE, CONTROVERSIE E SCIoglimento

Articolo 36

(Tutele)

36.1 L'azione sociale di responsabilità esercitata dai soci di cui agli articoli 2393 e 2393-bis del codice civile, può essere esercitata dai soci che rappresentano almeno il venti per cento (20%) del capitale sociale.

In deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'art. 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipa-

zione di cui è titolare, è legittimata a presenziare denuncia di grave irregolarità al tribunale.

36.2 La denuncia al collegio sindacale di cui all'articolo 2408, comma 2, del codice civile, può essere fatta da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento (5%) del capitale sociale.

Articolo 37

(Controversie)

37.1 Ogni controversia che dovesse insorgere fra la società ed i soci, fra i soci, fra i soci e gli amministratori ed i liquidatori o fra detti organi, o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti e tali organi, in dipendenza dell'attività sociale e interpretazione o esecuzione del presente statuto, sarà deferita alla decisione dell'autorità giudiziaria competente.

Articolo 38

(Recesso e scioglimento)

38.1 Atteso che non trattasi di società a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere dalla società nelle ipotesi previste dalle leggi e dal presente statuto. In ogni modo in tema di recesso si fa espresso riferimento a quanto stabilito nel precedente articolo 4. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 2437-ter, comma 4, codice civile, il valore di liquidazione delle azioni del socio che ha esercitato il recesso, è quello riferito al patrimonio netto di libro del bi-

lancio chiuso alla fine dell'esercizio precedente se il recesso è esercitato entro la fine del mese di giugno dell'esercizio successivo, o del bilancio chiuso entro la fine dell'esercizio in cui il socio ha esercitato il recesso se ciò è stato esercitato a far data dal primo di luglio, senza rettifica delle poste dell'attivo e del passivo risultanti dal suddetto bilancio.

In qualità di società di capitali deputata ai servizi pubblici locali non costituisce - ai fini del diritto di recesso - un cambiamento significativo dell'attività della società:

- a) l'affidamento di ulteriori servizi pubblici locali;
- b) un'attività che in futuro risulti concentrata esclusivamente sui servizi pubblici locali;
- c) una eventuale operazione di scissione o comunque di finanza straordinaria prevista obbligatoriamente dalle leggi speciali.

Il recesso è altresì esercitato dal socio che ha revocato il contratto di servizio non ritenendone l'esercizio coerente sia con gli obiettivi ivi predefiniti sia con quelli stabiliti nella carta dei servizi.

38.2 Per lo scioglimento e la liquidazione della società si osservano le norme del presente statuto e quelle di legge.

38.3 Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e procede alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i relativi

compensi.

38.4 Lo scioglimento della società potrà essere revocato con il consenso unanime dell'assemblea.

38.5 La liquidazione del patrimonio sociale è così ripartito in ordine di priorità:

I) alle azioni privilegiate, se emesse, fino a concorrenza del loro valore nominale;

II) alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore nominale;

III) l'eventuale residuo alle azioni delle due categorie in proporzione alla rispettiva misura.

Se non sarà nominato un solo liquidatore, il collegio di liquidatori sarà composto di numero 3 (tre) membri nominati con le procedure previste per la nomina del consiglio di amministrazione.

38.6 Per la revoca dello stato di liquidazione si applicano anche le norme di diritto speciale.

Articolo 39

(Foro competente e legge applicabile)

39.1 Il foro competente è quello della sede legale della società. Al presente statuto si applica la legge italiana.

Articolo 40

(Rinvio)

40.1 Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice

civile e nelle altre sovraordinate leggi speciali in materia della Repubblica Italiana.

40.2 Eventuali clausole dello statuto in contrasto con norme imperative sono eliminate o sostituite di diritto, senza eccezione e/o riserva alcuna da parte dei soci.

40.3 Si applicano gli obblighi sulla trasparenza e integrità.

Articolo 41

(Socio unico)

41.1 Quando le azioni risultano appartenere ad un solo ente pubblico locale o muta tale unico socio, si applicano le previsioni di legge ed in particolare degli articoli 2250, 2325, 2328, 2331, 2342, 2362 e 2497 del codice civile.

Articolo 42

(Comunicazioni sociali)

42.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

42.2 Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

a) il libro soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi;

d) l'apposito libro del revisore contabile (o della società incaricata del controllo contabile) per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico di detto revisore (o società).

42.3 Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

42.4 Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua

trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

42.5 Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

42.6 Ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

Articolo 43

(Computo dei termini)

43.1 Tutti i termini previsti dal presente statuto, se non diversamente stabilito, vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.TO: Fernando ANGELONI

Franco CAMPITELLI

Certifico io sottoscritto, Dott. **Franco CAMPITELLI**, Notaio in Giulianova, iscritto nel distretto notarile di Teramo e Pescara, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.

Giulianova, li diciassette aprile
duemiladiciannove, nel mio studio in via Quarnaro n. 20.

Firmato digitalmente: Franco CAMPITELLI Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti.